

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1961

(40^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

Disegni di legge:

« Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti » (1410-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 476
VENUDO, *relatore* 476

« Indennità militare ai cancellieri della Giustizia militare » (1555) (D'iniziativa del senatore Jannuzzi) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 468, 470
CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 468, 469
CORNAGGIA MEDICI, *relatore* 468
JANNUZZI 468, 470
PALERMO 469

« Conferimento agli ufficiali maestri direttori di banda dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado di maggiore » (1580) (D'iniziativa del deputato Russo Spena) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE Pag. 470, 475, 476
CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 471, 472, 474, 475
CORNAGGIA MEDICI 470, 472
JANNUZZI 471, 472, 474, 475
PAJETTA, *relatore* 471, 473
PALERMO 471
PIASENTI 474
VACCARO 472, 474
VALLAURI 474

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)40^a SEDUTA (20 luglio 1961)

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Grampa, Jannuzzi, Marazzita, Palermo, Pajetta, Piasenti, Tolloy, Vaccaro, Vallauri e Venudo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

A N G E L I L L I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Indennità militare ai cancellieri della Giustizia militare » (1555)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Indennità militare ai cancellieri della Giustizia militare ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

C A I A T I, Sottosegretario di Stato per la difesa. Come i senatori certamente ricordano non ci siamo messi d'accordo in una precedente riunione per una questione di principio: qui si tratta, infatti, di concedere a personale civile la indennità militare e il Tesoro si preoccupa che la stessa indennità possa, successivamente, essere richiesta da altri dipendenti civili del Ministero della difesa.

C O R N A G G I A M E D I C I, relatore. Ma i cancellieri della Giustizia militare non sono dei civili: tanto è vero che essi portano le stellette!

C A I A T I, Sottosegretario di Stato per la difesa. No, sono dei civili. Comunque, ho voluto sposare la tesi che ci fossero altri impiegati civili dello Stato che godessero dell'indennità militare: ma, purtroppo, non sono ancora riuscito a trovare degli esempi al riguardo.

Tuttavia, con il ritmo che il nostro lavoro ha assunto in questi giorni, non abbiamo il tempo di studiare la questione in maniera adeguata, e, perciò, io chiederei di rinviare la discussione del provvedimento alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive.

C O R N A G G I A M E D I C I, relatore. Come relatore, ho sposato la tesi dell'onorevole proponente perchè ritengo che essa rappresenti un atto di giustizia.

E poichè sono convinto che l'onorevole Sottosegretario, con la solerzia, la volontà e l'intelligenza che lo distinguono troverà, in definitiva una soluzione concreta del problema, mi auguro che alla ripresa dei lavori si possa arrivare a una conclusione soddisfacente.

J A N N U Z Z I. Non dobbiamo, però, dimenticare l'attesa degli interessati e delle loro famiglie. Ora, finchè la discussione è rinviata di pochi giorni è un conto; quando si dice invece, che il problema verrà riesaminato alla ripresa dei lavori è un altro. È evidente poi che non si può motivare il rinvio con le ragioni di principio avanzate dal Ministero del tesoro: il Ministero del tesoro può fare questioni di copertura, e non di principio, perchè queste ultime rientrano nella competenza del Parlamento e dobbiamo risolverle noi; altrimenti dovremmo abdicare alle nostre funzioni e chiamare al nostro posto i funzionari del Tesoro.

La questione in argomento era stata da me posta in questi termini, e perdonate se torno a ripetere argomenti già prospettati. I magistrati e i cancellieri della giustizia militare godevano del trattamento economico militare, compresa quindi l'indennità militare corrispondente al loro grado. Collocato in congedo il Corpo della giustizia militare, a un certo momento — quando la magistratura ordinaria fu sganciata dal personale dello Stato ed ebbe uno speciale trattamento — i magistrati militari trovarono più conveniente chiedere lo sganciamento dalla posizione di magistrati militari per ottenere quella — e il conseguente trattamento — di magistrati civili. I cancellieri sono, invece, venuti a trovarsi nella condizione di non poter beneficiare dei

miglioramenti economici attribuiti alle Forze armate, perchè considerati come forza in congedo; e di non poter godere dei benefici concessi ai magistrati, appunto perchè cancellieri.

Ora viene il Tesoro a dire che bisogna preoccuparsi della possibilità che altri possano avanzare la richiesta di ottenere l'indennità militare. Ma che ragionamento è questo?

Io — come proponente — per un dovere di elementare delicatezza nei confronti del Presidente, della Commissione, dell'onorevole rappresentante del Governo, non posso certamente insistere per una immediata discussione del provvedimento. Comunque, se l'onorevole Sottosegretario afferma che un'altra soluzione è pronta, non ho alcuna difficoltà ad attendere; ma se nessun'altra soluzione è pronta e si fa una questione di principio, allora torno ad affermare che in tal caso è il Parlamento e non il Tesoro che deve pronunziarsi.

Devo aggiungere, però, che in una precedente riunione l'onorevole Sottosegretario aveva fatto una giusta obiezione, osservando che mentre nel titolo e nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla di « indennità militare », nell'articolo 1 del testo si parla di « trattamento economico ».

Ora — poichè « trattamento economico » per me significava « indennità militare », e soltanto ciò — se l'espressione può dar luogo ad equivoci e significare invece qualcosa di più, non ho alcuna difficoltà a che nell'articolo 1 le parole « trattamento economico » siano sostituite dalle altre: « indennità militare ».

P A L E R M O . Mi associo a quanto ha detto il senatore Jannuzzi. Noi non dobbiamo infatti dimenticare che ci troviamo di fronte a una categoria di cittadini i quali fanno parte di quell'organizzazione speciale della giustizia, che è la giustizia militare. Il senatore Jannuzzi ha spiegato come è avvenuto l'aggiacamento dei magistrati militari al trattamento speciale della magistratura ordinaria. Secondo me ciò fu un errore, perchè il magistrato militare non gode delle guaren-

tigie di cui gode il magistrato civile, quali ad esempio l'inaffidabilità, e così via.

Comunque noi qui ci troviamo di fronte a cittadini che per lo svolgimento delle loro funzioni debbono vestire una divisa e avere un grado, e non comprendo, quindi, come il Ministero del tesoro possa sostenere che non si tratti di militari. Basta recarsi ad assistere ad un processo in un tribunale militare per vedere che non solo tutti i giudici, ma anche i cancellieri sono in divisa.

Come può dunque affermare il Tesoro che i cancellieri non sono militari? Fino a prova contraria i militari si distinguono soprattutto per il fatto che, nell'esercizio delle loro funzioni, portano una divisa, e hanno un grado. Ora, se i cancellieri portano una divisa e hanno un grado, non comprendo perchè in aula debbano essere capitani, maggiori, colonnelli, e fuori dell'aula debbano, invece, essere considerati diversamente, anche per quanto riguarda lo stipendio.

A prescindere da ogni altra considerazione, le leggi devono fondarsi sul buon senso.

Concludendo, non soltanto io sono favorevole al provvedimento, ma sono anche d'accordo su quanto ha detto il senatore Jannuzzi; e prego, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di affrontare il problema e di portarlo a una rapida soluzione.

In fondo non sarebbe giusto lasciare scontento questo personale che fa, come sempre ha fatto, il proprio dovere; d'altra parte, il Corpo, composto di pochissime unità, andrà sempre più assottigliandosi, perchè con la legge delega approvata proprio ieri i tribunali militari saranno ridotti: il che avrà una naturale conseguenza sugli effettivi adetti alla giustizia militare.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Mi rendo conto delle osservazioni del senatore Jannuzzi e degli altri onorevoli intervenuti, ma vorrei riportare il problema su di una posizione di realtà, di concretezza. Poichè si è parlato di attesa degli interessati, e di una situazione quasi drammatica, mi permetto di ricordare che ci sono stati dei disegni di legge che hanno atteso moltissimo

tempo prima di poter essere discussi e che, comunque, sono stati varati soltanto dopo lunghe discussioni. Ho voluto dire ciò, perchè ognuno di noi possa sentirsi a posto relativamente alla propria coscienza, e non già per volermi in qualche modo sottrarre al dovere di interessarmi della questione.

Il disegno di legge in esame è stato presentato il 12 maggio 1961, e si può dire che fino a questa mattina noi non abbiamo fatto altro che cercare una soluzione; quindi non si può parlare di mancanza di interesse. Capisco le preoccupazioni del proponente e del senatore Palermo: ma anche il provvedimento a favore degli aiutanti di battaglia ha atteso per tanto tempo; e non credo sia necessario ricordare le leggi a favore degli ufficiali di complemento e sullo stato giuridico dei carabinieri, molto più vecchio quest'ultimo che non il disegno di legge in esame.

Tutto ciò ho voluto dire per sdrammatizzare, ripeto, il problema, senza tuttavia in alcun modo negare la doverosa considerazione nei confronti della categoria alla quale si riferisce.

J A N N U Z Z I . Dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole Caiati ritengo non esistano preclusioni nei confronti del provvedimento. E — se ho ben interpretato il pensiero dell'onorevole Sottosegretario — egli si è impegnato, non a risolvere il problema — perchè a questo riguardo non c'è stato niente di impegnativo — ma a cercare benevolmente con me, o con gli interessati, una soluzione.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Con lei, senatore Jannuzzi.

J A N N U Z Z I . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Russo Spina: « Conferimento agli ufficiali maestri direttori di banda dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado di maggiore » (1580)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Russo Spina: « Conferimento agli ufficiali maestri direttori di banda dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado di maggiore », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro osserva anzitutto che il provvedimento in esame, introducendo norme che variano l'attuale stato giuridico di personale dipendente dallo Stato, dovrebbe avere l'adesione del Ministro per la riforma burocratica.

Secondariamente, la Commissione ritiene opportuno che la spesa, sia pur modesta, derivante dall'applicazione della presente legge, debba essere valutata ed indicata con la relativa fonte di copertura, anche se questa potrà essere eccezionalmente costituita dai normali stanziamenti di bilancio, in quanto gli scatti di anzianità maturati dagli interessati avranno fatto loro raggiungere presumibilmente l'ammontare dello stipendio del grado superiore.

Per tali motivi la Commissione finanze e tesoro esprime parere che il provvedimento debba essere opportunamente emendato in relazione alle suesposte osservazioni ».

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, io respingo, e nel modo più categorico, il parere, di cui ella ha dato testè lettura, dato che, attraverso di esso, la Commissione finanze e tesoro esorbita dai limiti

4^a COMMISSIONE (Difesa)40^a SEDUTA (20 luglio 1961)

ad essa assegnati, investendo anche questioni che non concernono la copertura finanziaria.

P A J E T T A , *relatore*. Comunque, secondo quanto afferma la Commissione finanze e tesoro esiste una questione pregiudiziale; occorre, quindi, vedere se possiamo entrare nel merito del provvedimento.

Nel primo periodo del parere è infatti detto:

« La Commissione finanze e tesoro osserva anzitutto che il provvedimento in esame, introducendo norme che variano l'attuale stato giuridico di personale dipendente dallo Stato, dovrebbe avere l'adesione del Ministro per la riforma burocratica ».

Ora tale adesione, allo stato delle cose, non c'è.

J A N N U Z Z I . Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, una volta ricevuto un disegno di legge, stabiliscono, per i rispettivi rami del Parlamento, di quali Commissioni occorra il parere: non comprendo, dunque, perchè la Commissione finanze e tesoro interloquisca in una questione, che non è di sua competenza.

D'altra parte, nel caso, si tratterebbe di richiedere il parere di un Ministro, cioè un parere non previsto da nessuna norma regolamentare del Parlamento italiano. Il parere del Ministro può tutt'al più essere considerato come un elemento nella fase formativa del disegno di legge, ma una volta che questo è giunto in Parlamento, quale significato può mai avere l'affermata esigenza del parere « del Ministro per la riforma burocratica »?

Dell'eccezione avanzata nel parere testè letto possiamo dunque non tener alcun conto: prima di tutto perchè la Commissione finanze e tesoro non è competente a sollevarla; in secondo luogo perchè siamo in fase parlamentare dove non sono previsti pareri dei Ministri.

P A J E T T A , *relatore*. Debbo dire subito, entrando nel merito del provvedimento, che a me sembra eccessivo che i maestri direttori di banda abbiano a rivestire il grado di maggiore, a meno che non si voglia arrivare

a un esercito composto per intero di ufficiali superiori e di generali.

Non sarei contrario, invece, a dare a costoro un'indennità speciale. Non dimentichiamo che un tempo a dirigere le bande militari erano dei sottufficiali, che poi diventarono sottotenenti, poi tenenti e, infine, capitani. Ora dovrebbero diventare maggiori; e nel progetto originario del deputato Russo Spena si parlava di tenenti colonnelli.

A mio modo di vedere, ripeto, in tutto ciò vi è dell'esagerazione. Il grado di capitano mi pare più che sufficiente.

La proposta presenta poi degli inconvenienti. Facciamo l'ipotesi di un battaglione preceduto dalla banda, diretta da un maggiore: costui dovrebbe avere il comando della intera formazione, comandare cioè anche il battaglione, anche se il battaglione avesse a capo un maggiore, ma di anzianità minore rispetto al comandante della banda.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. No, senatore Pajetta: nei casi da lei prospettati chi comanda è sempre l'ufficiale dell'arma combattente.

P A J E T T A , *relatore*. A me pare che ciò sia assurdo. Pertanto, pur rimettendomi alle decisioni della maggioranza, devo esprimere il mio parere contrario.

P A L E R M O . Desidero, anzitutto, dare atto al senatore Pajetta della sensibilità con la quale ha affrontato il problema in questione.

Debbo, però, dichiarare che in un primo momento ero dello stesso avviso del relatore. In quanto anche io ritenevo che l'approvazione del presente disegno di legge avrebbe determinato una inflazione dei gradi veramente preoccupante.

Tuttavia, da informazioni assunte, sono venuto a sapere che i direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza sono forniti tutti di un diploma del Conservatorio ed alcuni anche dell'abilitazione a comporre; si tratta pertanto, di veri e propri specialisti.

Va ricordato, inoltre, quanto è stato detto in occasione della discussione sull'ordinamento del genio aeronautico, durante la quale si affermò l'opportunità di mettere coloro che fossero forniti di titolo di studio, anche di un semplice diploma, in condizione di poter raggiungere un certo grado.

Pertanto, pur essendo d'accordo con quanto ha sostenuto il senatore Pajetta, se effettivamente i direttori di banda di cui trattasi sono forniti di un diploma che, come tutti sanno, è il risultato di lunghi anni di studio, non comprendo per quale motivo non dovremmo conferire loro il grado di maggiore.

È necessario, inoltre, considerare che negli eserciti alleati — ma non so se qui risponda a verità — i direttori di banda possono giungere fino al grado di colonnello.

Dichiaro, quindi, che per i motivi suesposti voterò a favore del disegno di legge.

JANNUZZI. Sono favorevole al disegno di legge, in esame appunto perchè si tratta di maestri direttori d'orchestra diplomatici e, in alcuni casi, vorre dire, di veri e propri musicisti.

Ritengo, pertanto, che ponendo costoro in una condizione di inferiorità noi verremmo a mortificare la stessa arte da essi esercitata.

Per quanto si riferisce alla questione del prestigio sollevata dal senatore Pajetta, desidero fare rilevare che anche un capitano ha il suo prestigio, e che non si diminuisce, certo, il prestigio di un Corpo per il fatto che il direttore della banda abbia un grado piuttosto che un altro.

Nei confronti della formulazione del provvedimento in discussione, tuttavia, è stata sollevata qualche obiezione; mi è stato, cioè, fatto notare che, poichè il concorso relativo viene fatto sulla base di un'età non inferiore ai 35 anni, occorrendo una permanenza di 10 anni nel grado di sottotenente e di altri 10 anni in quello di tenente, nel caso che venisse mantenuta l'attuale formulazione del disegno di legge che stabilisce una permanenza di 10 anni anche nel grado di capitano, il maestro direttore di banda potrebbe raggiungere il grado di maggiore solo all'età di 65 anni, mentre il limite di età per il mantenimento

in servizio è di 60 anni. Ciò sarebbe un evidente assurdo, ove fosse vero.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Circa l'ultima allusione da lei prospettata, senatore Jannuzzi, mi riservo, a nome del Governo, di presentare in sede di discussione dei singoli articoli anche un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1, in base al quale gli anni di permanenza nei gradi di sottotenente, di tenente e di capitano verrebbero ad essere rispettivamente, due, otto e sei.

VACCARO. L'eccezione avanzata dal senatore Jannuzzi ha senza dubbio un certo valore, in quanto altrimenti si verrebbe a varare un provvedimento, che non potrebbe avere pratica attuazione e che non recherebbe alcun vantaggio agli interessati.

CORNAGGIA MEDICI. Ritengo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato, anche in considerazione del fatto che il nostro Paese, ha una tradizione musicale sceltissima da rispettare.

Anzi, secondo il mio parere, sarebbe il caso di osservare che, in contrasto a quanto è stato detto dal senatore Pajetta, forse il grado di maggiore è ancora inferiore alla funzione svolta dai maestri direttori di banda.

Si potrebbe, forse, attribuire a tali direttori di complessi musicali semplicemente una qualifica civile; ma è certo che se essi devono essere inquadrati è necessario che lo siano non come ufficiali inferiori, ma almeno come ufficiali superiori.

Affinchè non venga umiliata la musica esprimo, pertanto, il mio parere favorevole.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero dare alcuni chiarimenti, in particolare per il fatto che il parere dell'onorevole relatore, dapprima contrario e successivamente d'attesa, ha evidentemente bisogno di ulteriori elementi che possano meglio inquadrarlo.

Come ho già detto, coloro che si presentano al concorso hanno compiuto studi lunghissimi, che durano, appunto, diciassette anni,

4^a COMMISSIONE (Difesa)40^a SEDUTA (20 luglio 1961)

in quanto devono aver frequentato il liceo musicale, l'accademia e la supercomposizione.

Il mondo dell'arte, almeno quello che noi consideriamo ispirato a criteri di serietà artistica, si va ogni giorno di più restringendo, proprio perchè richiede sacrifici enormi a chi vi si affaccia!

La ragione per la quale i maestri di cui al provvedimento preferiscono dirigere una banda militare, piuttosto che un'altra formazione musicale civile, va ricercata nel fatto che vogliono liberarsi dalle incertezze della vita; accedendo, infatti, alla carriera di direttore di banda militare diventeranno impiegati dello Stato, mentre altrove potrebbero diventare tutt'al più dipendenti comunali. Tuttavia, a me pare che questa non sia una buona ragione per mortificarli.

Non posso ammettere — e dico ciò come parlamentare e non come uomo di Governo, in quanto in tal caso mi rimetterei alla volontà della Commissione — che a distanza di pochi giorni dalla discussione relativa ai ruoli del genio aeronautico, nella quale venne trattata analoga questione, si trovino ancora delle difficoltà per l'approvazione del presente provvedimento, che tende a dare un giusto riconoscimento a chi è passato attraverso studi assai duri e prove serissime.

Il più giovane dei concorrenti è stato fino ad ora un maestro di 35 anni; ma è evidente che un sottotenente di 35 anni non offre uno spettacolo molto simpatico agli occhi della gente, che non ne conosce le ragioni. Per questo stesso motivo, infatti, molti sottufficiali dei carabinieri preferiscono non essere promossi sottotenente.

Gli ufficiali maestri direttori delle nostre bande militari hanno, inoltre, al loro attivo numerose composizioni; il maestro Di Miniello, ad esempio, ha fatto fare all'Italia bellissime figure all'estero con la sua banda, la quale può competere con le migliori oggi esistenti in Italia. Si tratta, insomma, di persone che si sono a lungo sacrificate in duri studi di specializzazione.

Io non sono nè un militare, nè un militarista; tuttavia sono ugualmente rimasto con il cuore profondamente e giovanilmente legato all'ambiente militare. Gli eserciti, le Forze armate in genere, che non danno molta im-

portanza alla musica vengono a sottrarre all'educazione militare una parte importantissima di entusiasmo; ad esempio, i russi danno una parte molto rilevante alla musica sia nella vita civile, che in quella militare.

Molti degli onorevoli colleghi sanno, come fossero diversi i risultati di un assalto, di una battaglia, ove si fosse riuscito a metter su un coro fra tutti i soldati! Immaginiamo, pertanto, che cosa potrebbe rappresentare una organizzazione in questo campo adeguata e al centro e alla periferia, che si valesse di uomini veramente preparati ed idonei alla bisogna.

In occasione di un concerto dato a Napoli dalle varie bande degli eserciti alleati, le bande italiane sono state senz'altro all'altezza del compito ed hanno tenuto alto il prestigio del nostro Paese.

Vorrei pregare, pertanto, il senatore Pajetta, nei limiti del possibile di non scandalizzarsi se con il disegno di legge in esame si riuscirà a conferire il grado di maggiore a chi, come questi direttori di bande militari, ha un così alto grado di preparazione artistica, e ha svolto un'opera altamente benemerita nei confronti della Patria.

P A J E T T A, *relatore*. Aderisco senz'altro alle considerazioni fatte dal Sottosegretario di Stato e dal senatore Jannuzzi; tuttavia non posso dimenticare che quando una persona veste una divisa militare con un determinato grado deve anche essere a capo di una formazione che corrisponda a quel grado. Un maggiore, infatti, dovrebbe comandare un battaglione di circa mille uomini; pertanto, a me pare che vi sia una certa sproporzione se si considera che invece i direttori di banda, pur avendo il grado di maggiore, avrebbero sotto di sé un Corpo composto di 90-95 uomini.

Riterrei opportuno, invece, attribuire ad essi una indennità speciale, anche doppia di quella che percepiscono attualmente; ma, a mio avviso, essi dovrebbero dirigere la banda non in divisa, ma in borghese. Non si tratta di una stonatura, come potrebbe sembrare in un primo momento, per il fatto che quella del direttore di una banda militare è una posizione del tutto a sè stante, che non ha nulla a che vedere con il grado.

4^a COMMISSIONE (Difesa)40^a SEDUTA (20 luglio 1961)

Comunque, pur rimanendo ancora del mio avviso, poichè la maggioranza è favorevole al disegno di legge, dichiaro che voterò anche io a favore.

VACCARO. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, desidero rilevare che l'approvazione del disegno di legge in esame rappresenta anche un atto di giustizia nei confronti di professionisti di tanto valore, che è senza dubbio necessario tenere in una certa considerazione; se costoro, come ha precedentemente detto l'onorevole Caiati, hanno scelto la loro carriera per passione, noi non dobbiamo ulteriormente mortificare i sentimenti artistici da cui sono animati.

Dichiaro, pertanto, di votare a favore del provvedimento.

VALLAURI. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

Alle considerazioni fatte dal Sottosegretario di Stato vorrei aggiungere delle altre, però di ordine civile.

Vorrei, cioè, cogliere l'occasione per invitare il senatore Jannuzzi a voler rendere più esplicito il riconoscimento da noi fatto verso i direttori di banda attraverso la televisione, suggerendo dei programmi in cui siano compresi anche complessi bandistici militari al fine di farli maggiormente conoscere ed apprezzare anche al grande pubblico.

Ritengo che in tal modo si verrebbe a fornire agli spettatori, al pubblico tutto, una educazione civile, oltre che militare.

JANNUZZI. Interverrò, senz'altro, molto volentieri a tale scopo.

PIASENTI. Chiedo scusa per quanto dirò agli onorevoli colleghi già decisi al voto favorevole.

Ci si trova di fronte, secondo il mio parere, ad un provvedimento per il quale abbiamo dei dati di raffronto assolutamente eterogenei: è stato, infatti, citato il trattamento degli ufficiali del Genio aeronautico per sostenere che anche con un titolo di studio inferiore è stato concesso un determinato trattamento.

Tuttavia, è necessario tenere presente che in quel caso si trattava di funzioni di coman-

do e, comunque, di servizio immediatamente inerente all'attività militare, mentre nel caso attuale ci troviamo nel campo dell'arte.

Pertanto, a me sembra impossibile valutare un'attività artistica con un parametro militare, sul piano della gerarchia militare. Io ammiro i maestri, di cui al provvedimento, non soltanto per il prestigio che essi conferiscono all'Italia in competizioni musicali all'estero, ma anche per la loro difficile maturazione artistica.

Ora, appunto per questi motivi, non vedo come sia possibile attribuire loro un grado militare e, eventualmente, perchè tale grado dovrebbe essere quello di maggiore, e non di tenente colonnello, o ancora più elevato.

Proporrei, pertanto, di lasciare le cose immutate, in omaggio al concetto, affermato già altra volta dal nostro Presidente, di non inflazionare i gradi degli ufficiali superiori, concedendo eventualmente ai maestri direttori di banda una indennità. Tra l'altro, se è vero che i maestri direttori di banda hanno diritto ad un riconoscimento anche nel campo della comune retribuzione, è anche vero, però, che essi godono pure dei diritti di autore.

Dichiaro, quindi, che mi asterrò dalla votazione per l'incapacità che provo a valutare una attività artistica, come quella esercitata dagli ufficiali maestri direttori di banda, sul piano della gerarchia militare.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le considerazioni fatte dal senatore Piasenti, per un verso favorevoli e positive, si distinguono dall'atteggiamento della maggioranza soltanto per quanto si riferisce a ciò che sarebbe opportuno riconoscere ai maestri in questione.

Tuttavia, a rendere non valide le osservazioni del senatore Piasenti sarebbe sufficiente considerare che si dovrebbe sostenere analogicamente la stessa tesi anche per quanto riguarda i cappellani militari.

Se il senatore Piasenti facesse questo confronto, si accorgerebbe immediatamente che la conclusione alla quale si perviene non può essere che quella di conferire ai maestri direttori di banda il grado di maggiore, come previsto dal disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali maestri direttori della banda dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica nonché delle bande della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono il grado di maggiore al compimento di dieci anni di permanenza nel grado di capitano.

A questo articolo è stato presentato dal Sottosegretario di Stato Caiati, a nome del Governo, un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I sottotenenti maestri direttori della banda dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica nonché delle bande della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono i gradi di tenente, di capitano e di maggiore al compimento della permanenza nel grado rivestito rispettivamente di anni due, di anni otto e di anni sei ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali maestri direttori delle bande e dei Corpi musicali di cui all'articolo precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già compiuto dieci anni di permanenza nel grado di capitano, sono promossi maggiori con decorrenza dalla data anzidetta.

A questo articolo è stato presentato, sempre dal Sottosegretario di Stato, un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Gli ufficiali maestri direttori delle bande e dei Corpi musicali di cui all'articolo prece-

dente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già compiuto gli anni di permanenza nel grado rivestito stabiliti all'articolo stesso, sono promossi al grado superiore con decorrenza dalla data anzidetta ».

JANNUZZI. A me pare che la formulazione dell'articolo si presti a qualche equivoco; sembrerebbe, cioè, che i maestri direttori delle bande saranno promossi maggiori di diritto, senza alcuna preventiva valutazione circa la loro promovibilità, o meno.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La stessa questione si potrebbe porre anche nei confronti dell'articolo 1. Comunque, è ovvio ed implicito che la promozione può essere conseguita soltanto da chi sia provvisto dei requisiti necessari.

JANNUZZI. Ho fatto questa osservazione solo per far notare come in base all'attuale dizione dell'articolo in questione si possa ritenere che la promozione consegue automaticamente al raggiungimento di un certo limite di età, a differenza di quanto stabiliscono tutte le altre leggi sull'avanzamento degli ufficiali.

Ogni promozione è sempre effetto di due valutazioni: una sui requisiti per la promovibilità e l'altra di carattere comparativo, nel caso in cui le persone da promuovere siano in numero superiore ai posti da ricoprire.

Nel nostro caso la seconda valutazione viene meno dal momento che non vi è bisogno di instaurare una comparazione; ma la valutazione sui requisiti di idoneità sussiste ugualmente.

Al contrario, l'articolo 2 può essere interpretato solo nel senso che gli ufficiali maestri direttori di banda conseguono automaticamente, al compimento degli anni di permanenza richiesti nel grado rivestito, la promozione al grado superiore.

Tuttavia, allo scopo di venire incontro alle esigenze dei maestri direttori di banda, non solleverò al riguardo alcuna opposizione, ma è certo che l'interpretazione dell'articolo 2 non può essere altro che quella da me testè data.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

40ª SEDUTA (20 luglio 1961)

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 2, sempre il Sottosegretario di Stato propone di aggiungere un articolo 3 del seguente tenore:

« Alla copertura dell'onere di lire 500.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1961-62, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno per l'esercizio anzidetto ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo il titolo del disegno di legge va così modificato:

« Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande della Arma dei carabinieri, della Marina, della Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti » (1410-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) .

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

« Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere nulla da osservare per la parte di propria competenza.

V E N U D O , *relatore*. La modifica apportata dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato si riferisce alla copertura del provvedimento. Tale modifica si è resa necessaria per il fatto che, essendo trascorso molto tempo dalla presentazione del disegno di legge alla sua approvazione, non sarebbe stato più possibile far fronte alla copertura dell'onere derivante dalla sua applicazione con gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 1960-61.

Pertanto, all'articolo 8, detta copertura è stata estesa anche al bilancio 1961-62.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

L'indennità fissa annua di lire 400, computabile per la pensione, spettante ai primi capitani dell'Esercito, ai primi tenenti di vascello e ai primi capitani della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è elevata a lire 12.000.

Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente comma, cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate di ufficio, con effetto dal 1º luglio 1960 o dalla data di cessazione dal servizio se posteriore, considerando l'indennità suddetta nella nuova misura di lire 12.000 annue.

4^a COMMISSIONE (Difesa)40^a SEDUTA (20 luglio 1961)

Agli ufficiali di cui al primo comma è dovuta l'indennità militare del grado superiore.

Art. 2.

Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta un'indennità di lire 9.700 mensili.

Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti è dovuta un'indennità giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennità di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15. Per i sottufficiali della Marina l'indennità è soggetta alle riduzioni stabilite dall'articolo 3, secondo comma, della predetta legge.

Art. 3.

Ai musicanti dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta la seguente indennità giornaliera:

musicanti prime parti lire 107;
musicanti seconde parti lire 86;
musicanti terze parti lire 64.

Art. 4.

Le indennità di cui al secondo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 3 non competono:

a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;

b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;

c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;

d) durante le punizioni di rigore per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

e) durante le assenze ingiustificate;

f) durante il periodo di sospensione dalle speciali mansioni, ordinata con provvedimento ministeriale;

g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

Art. 5.

Per i personali di cui agli articoli 2 e 3 sono soppresse le indennità e i soprassoldi spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge per le cariche ricoperte o le mansioni svolte presso i rispettivi Corpi musicali.

Art. 6.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano superato appositi corsi di abilitazione e di addestramento e che siano addetti, nei limiti previsti dalle vigenti tabelle organiche, al servizio dei radiocollegamenti, spettano, per i soli giorni di effettivo impiego nello speciale incarico, i seguenti soprassoldi:

Capistazione radiotelegrafisti:

marescialli e brigadieri lire 130;
vice brigadieri lire 110;
appuntati e carabinieri o guardie lire 85.

Operatori e telescriventi:

marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

Radiomontatori:

marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

Per i personali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le tabelle organiche sono approvate con decreto, rispettivamente, dei Ministri delle finanze o dell'interno.

4^a COMMISSIONE (Difesa)40^a SEDUTA (20 luglio 1961)

Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 30, 31 e 32 della tabella di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, quali modificati dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1946.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° luglio 1960, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 1, che hanno effetto dal 1° luglio 1956.

Do lettura adesso dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera:

Art. 8.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il ripetuto esercizio.

Alla copertura dell'onere di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione

della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del fondo globale per far parte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Come ha già detto il relatore, la Camera dei deputati ha modificato l'articolo aggiungendovi il secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Doti MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari